



Stiftung Auffangeeinrichtung BVG
Fondation institution suppléative LPP
Fondazione istituto collettore LPP



AD

Assicurazione rischio
per disoccupati

AD Assicurazione rischio per disoccupati

Destinatari

Il presente opuscolo informativo è rivolto a persone disoccupate, persone minacciate dal rischio disoccupazione, superstiti di disoccupati e alle nostre organizzazioni partner.

Testi di legge

Alla voce «Raccolta sistematica del diritto federale (RS)» sul sito web della Confederazione Svizzera fedlex.admin.ch è possibile consultare il testo di varie leggi e ordinanze.

In particolare sono rilevanti la Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), l'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP2), la Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (LADI) e l'Ordinanza sulla previdenza professionale obbligatoria per i disoccupati.

Note legali

Presso la Fondazione istituto collettore LPP sono assicurate obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 60 LPP, tutte le persone disoccupate che soddisfano le condizioni – i presupposti del diritto – della LADI.

Il presente opuscolo si propone di sintetizzare le informazioni di maggiore rilievo senza alcuna pretesa di completezza. Per informazioni più approfondite rimandiamo al nostro sito web aeis.ch. Non è possibile derivare alcun diritto sulla semplice base di questo opuscolo, che pertanto ha carattere puramente informativo e non è vincolante. Si applicano le disposizioni di legge vigenti nonché i regolamenti e i piani di previdenza della Fondazione istituto collettore LPP.

Mandato

La Fondazione istituto collettore LPP eroga il proprio servizio fungendo da rete di sicurezza sociale che integra l'offerta degli operatori di mercato in materia di previdenza professionale. Offre alla propria clientela e ai propri partner sicurezza finanziaria e prestazioni di elevata qualità.

Segnatamente, la Fondazione istituto collettore LPP svolge i compiti ad essa attribuiti nell'art. 60 LPP e, su incarico della Confederazione, ha incluso anche l'assicurazione contro la disoccupazione. In questo contesto, offre l'assicurazione di rischio obbligatoria a persone che percepiscono indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione di importo superiore al salario minimo giornaliero.

Concretamente, cosa significa questo per voi?

Se rimanete disoccupati, di regola vi iscrivete all'assicurazione contro la disoccupazione e percepite un'indennità giornaliera. Inoltre, nella maggior parte dei casi, non sarete più assicurati presso la vostra cassa pensioni. Se l'ammontare delle indennità giornaliera supera il salario giornaliero minimo, l'istituto collettore provvede obbligatoriamente alla copertura contro i rischi di invalidità e decesso nel quadro del 2° pilastro.

Questa assicurazione viene finanziata tramite un contributo versato per metà dalla persona interessata e per l'altra metà dall'assicurazione contro la disoccupazione.

Il vostro avere accumulato nella cassa pensioni viene depositato presso un istituto di libero passaggio finché non trovate un nuovo posto di lavoro e trasferite il denaro alla nuova cassa pensioni. Nella previdenza obbligatoria per disoccupati non sono assicurate le prestazioni di vecchiaia!

Se una persona disoccupata non percepisce più indennità giornaliere, può continuare ad assicurarsi facoltativamente contro i rischi di invalidità e decesso presso la Fondazione istituto collettore LPP.

Scopo dell'opuscolo

Questo opuscolo mostra cosa significa «Assicurazione di rischio obbligatoria per disoccupati».

Struttura dell'opuscolo

Il sommario è organizzato in modo da consentirvi di cercare per concetti sovraordinati (capitoli principali dalla A alla L) la domanda di vostro interesse e la sua risposta nella pagina corrispondente. All'inizio del sommario, alla cifra romana I, potete trovare le modifiche legislative rilevanti e attuali.

Vi consigliamo di leggere interamente l'opuscolo per cogliere il nesso logico interno delle singole domande e risposte.

Zurigo, gennaio 2026 | Fondazione istituto collettore LPP

Sommario

AD Assicurazione rischio per disoccupati	2
Destinatari	2
Testi di legge	2
Note legali	2
Mandato	2
Concretamente, cosa significa questo per voi?	2
Scopo dell'opuscolo	3
Struttura dell'opuscolo	3
I. Informazioni sulle modifiche legislative	6
a. L'età di pensionamento ordinaria si chiama ora età di riferimento	6
b. L'età di riferimento per le donne è ora di 65 anni	6
c. Regolamentazione transitoria per le donne nate dal 1960 al 1964	6
A. Assicurazione obbligatoria	6
1. Chi è assicurato?	6
B. Rischi assicurati	6
2. Quali rischi sono assicurati?	6
C. Obbligo di contribuzione	7
3. Quali contributi vengono detratti dalle indennità giornaliere dell'assicurazione disoccupazione?	7
D. Durata dell'assicurazione	7
4. Quando termina la copertura assicurativa dell'assicurazione di rischio per persone disoccupate?	7
E. Assicurazione facoltativa	7
5. Come devo procedere quando l'assicurazione contro la disoccupazione smette di pagare?	7
6. La Fondazione istituto collettore LPP è sempre competente per i rischi di decesso e di invalidità?	8
7. Come procedo se desidero continuare su base facoltativa l'assicurazione contro i rischi di decesso e invalidità presso il mio ultimo istituto di previdenza?	8
F. Pensionamento	8
8. A partire dall'età di riferimento, riceverò prestazioni dell'assicurazione di rischio per persone disoccupate?	8
9. Posso assicurarmi su base facoltativa per le prestazioni di vecchiaia?	9
G. Invalidità	9
10. Ricevo delle prestazioni se divento invalido in qualità di persona disoccupata?	9
11. A quanto ammonta la rendita di invalidità?	9

12.	Per quanto tempo ricevo la rendita di invalidità?	10
13.	Per quanto tempo vengono pagate le rendite per figli di invalidi e a quanto ammontano?	11
14.	Può accadere che le prestazioni vengano ridotte in caso di invalidità?	11
15.	Come devo procedere se sono diventato invalido?	11

H. Caso di decesso **11**

16.	Quali prestazioni ricevono i miei superstiti in caso di mio decesso in qualità di persona disoccupata?	11
17.	A quanto ammontano le prestazioni per i superstiti?	12
18.	Per quanto tempo viene pagata la rendita per coniugi e a quanto ammonta?	12
19.	Per quanto tempo vengono pagate le rendite per orfani e a quanto ammontano?	12
20.	Può accadere che le prestazioni per i superstiti vengano ridotte?	12
21.	Come devono procedere i superstiti dopo il decesso della persona disoccupata?	12

I. Pagamenti delle rendite **13**

22.	Cosa devo sapere in relazione ai pagamenti delle rendite?	13
-----	---	----

J. Liquidazione in capitale **13**

23.	Quando viene effettuata una liquidazione in capitale al posto di una rendita?	13
24.	Quali conseguenze ha il pagamento di una liquidazione in capitale?	13

K. Procure **14**

25.	Di cosa necessita la Fondazione istituto collettore LPP per poter rivelare informazioni a terzi?	14
26.	Di cosa necessita la Fondazione istituto collettore LPP per consentire a un terzo di rappresentarmi legalmente?	14

L. Collaborazione con altre organizzazioni **14**

27.	Come fanno l'AI, l'AVS o un istituto di previdenza a sapere se la Fondazione istituto collettore LPP paga prestazioni a una persona assicurata?	14
28.	Come fanno le casse di disoccupazione a calcolare i contributi LPP per prestazioni di insolvenza?	14

Contatti **15**

Compliance **16**

Organizzazioni partner **17**

Organismo di vigilanza **17**

I. Informazioni sulle modifiche legislative

a. L'età di pensionamento ordinaria si chiama ora età di riferimento

A partire dal 1° gennaio 2024, non si parla più di età di pensionamento ordinaria, bensì di età di riferimento. Pertanto termini come età di pensionamento ordinaria, età AVS ecc. sono stati sostituiti dal termine età di riferimento.

b. L'età di riferimento per le donne è ora di 65 anni

A partire dal 1° gennaio 2024, l'età di riferimento per le donne è stata innalzata da 64 a 65 anni. Di conseguenza, d'ora in poi le donne andranno in pensionamento ordinario all'età di 65 anni come gli uomini.

c. Regolamentazione transitoria per le donne nate dal 1960 al 1964

Per le donne nate nel 1960, l'età di riferimento resta fissata a 64 anni. Per quelle nate nel 1961, l'età di riferimento è di 64 anni e 3 mesi, per quelle nate nel 1962 di 64 anni e 6 mesi e per quelle nate nel 1963 di 64 anni e 9 mesi. Per le donne nate nel 1964 o più giovani, l'età di riferimento passerà regolarmente a 65 anni.

A. Assicurazione obbligatoria

1. Chi è assicurato?

Sono assicurate obbligatoriamente tutte le persone disoccupate che soddisfano le condizioni – i presupposti del diritto – della Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (LADI).

B. Rischi assicurati

2. Quali rischi sono assicurati?

Se siete disoccupati sono sostanzialmente tre i rischi che dovete assicurare: vecchiaia, decesso e invalidità. A tale riguardo sorgono tre domande relative alla durata della disoccupazione:

- Sono assicurata/assicurato quando raggiungo l'età di riferimento?
- Cosa accade in caso di mio decesso?
- Qual è la copertura se divento invalida/invalido?

È molto importante sapere che il caso di previdenza «vecchiaia» non è coperto dall'assicurazione di rischio obbligatoria per disoccupati. Che cosa significa? Facciamo un esempio: avete 63 anni e perdete il lavoro. Vi iscrivete all'assicurazione contro la disoccupazione.

Quando raggiungete l'età di riferimento, la Fondazione istituto collettore LPP non pagherà alcuna rendita di vecchiaia LPP nel quadro dell'assicurazione di rischio obbligatoria per disoccupati perché non siete assicurati contro la vecchiaia. Non percepite alcuna rendita dalla previdenza professionale e

nemmeno dalla vostra precedente cassa pensioni di competenza prima della disoccupazione. Quindi, quando raggiungete l'età di riferimento, percepite solo la rendita AVS mensile perché precedentemente eravate assicurati presso l'AVS (Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, LAVS) e avete soddisfatto i presupposti del diritto AVS. Su richiesta, vi verrà altresì pagato un eventuale avere di libero passaggio da parte del vostro istituto di libero passaggio competente.

Durante il periodo di disoccupazione siete invece assicurati contro i rischi di decesso e invalidità presso la Fondazione istituto collettore LPP nel quadro dell'assicurazione di rischio obbligatoria per disoccupati se l'importo delle indennità giornaliere supera la soglia d'entrata LPP. Quindi, se durante il periodo di disoccupazione percepite indennità giornaliere, in caso di decesso o invalidità, la Fondazione istituto collettore LPP paga alle persone aventi diritto le prestazioni sotto forma di rendita. In caso di invalidità, queste prestazioni di rendita terminano tuttavia nel momento in cui raggiungete l'età di riferimento.

Le donne nate dal 1960 al 1964 devono osservare la regolamentazione transitoria concernente l'età di riferimento riportata a pagina 6, punto I.c.

C. Obbligo di contribuzione

3. Quali contributi vengono detratti dalle indennità giornaliere dell'assicurazione disoccupazione?

Per finanziare i rischi coperti, vengono detratti contributi pari allo 0.25 % del salario giornaliero assicurato. La metà di questo importo è a vostro carico, l'altra è a carico dell'assicurazione disoccupazione.

Si fa presente che l'ammontare dei contributi può cambiare, talvolta addirittura nel corso dell'anno.

D. Durata dell'assicurazione

4. Quando termina la copertura assicurativa dell'assicurazione di rischio per persone disoccupate?

La copertura assicurativa termina quando non percepite più indennità giornaliere dall'assicurazione disoccupazione.

E. Assicurazione facoltativa

5. Come devo procedere quando l'assicurazione contro la disoccupazione smette di pagare?

Quando non ricevete più indennità giornaliere dall'assicurazione contro la disoccupazione potete continuare liberamente la vostra previdenza contro i rischi di decesso e invalidità presso la Fondazione istituto collettore LPP nel quadro del piano di previdenza WR (continuazione facoltativa

dell'assicurazione rischio per disoccupati).

La prosecuzione avviene con i medesimi criteri dell'assicurazione di rischio obbligatoria per disoccupati.

Tenete conto anche delle possibilità di cui al punto 9.

Richiedete la continuazione dell'assicurazione tramite il piano di previdenza WR tassativamente entro tre mesi dall'uscita dall'assicurazione disoccupazione o dall'assicurazione di rischio obbligatoria per disoccupati.

A questo proposito rimandiamo al nostro opuscolo «LPP Previdenza professionale per i dipendenti».

Trovate l'opuscolo, le Disposizioni generali del regolamento di previdenza, il piano di previdenza e il modulo di adesione sul nostro sito [aeis.ch](#).

6. La Fondazione istituto collettore LPP è sempre competente per i rischi di decesso e di invalidità?

La Fondazione istituto collettore LPP non è competente se continue su base facoltativa l'assicurazione contro i rischi di decesso e invalidità presso il vostro precedente istituto di previdenza.

7. Come procedo se desidero continuare su base facoltativa l'assicurazione contro i rischi di decesso e invalidità presso il mio ultimo istituto di previdenza?

In questo caso potete farvi esonerare dall'assicurazione di rischio obbligatoria per disoccupati presso di noi.

In questo caso, vi preghiamo di inviarci i seguenti documenti:

- modulo «Richiesta esonero» interamente compilato e firmato
- conferma di copertura previdenziale ai sensi dell'art. 47 o art. 47a LPP da parte dell'istituto di previdenza competente
- copia del vostro certificato personale aggiornato (certificato di previdenza LPP)

Si prega di tenere presente che dopo l'esonero dall'assicurazione di rischio obbligatoria per disoccupati non potrete più far valere alcun diritto a prestazioni della Fondazione istituto collettore LPP.

Il modulo è disponibile sul nostro sito [aeis.ch](#).

F. Pensionamento

8. A partire dall'età di riferimento, riceverò prestazioni dell'assicurazione di rischio per persone disoccupate?

Una volta raggiunta l'età di riferimento, non percepirete alcuna prestazione di rendita dall'assicurazione di rischio obbligatoria per persone disoccupate. Il caso di previdenza «vecchiaia» non è assicurato e pertanto non vengono pagate prestazioni di vecchiaia.

A questo proposito rimandiamo a quanto esposto ai punti 1 e 2.

9. Posso assicurarmi su base facoltativa per le prestazioni di vecchiaia?

All'occorrenza, potete continuare la vostra previdenza di vecchiaia (caso di previdenza «vecchiaia») presso la Fondazione istituto collettore nel settore LPP.

Per questo avete a disposizione tre varianti:

- Oltre all'assicurazione di rischio obbligatoria con il piano di previdenza AL (previdenza obbligatoria per disoccupati), potete continuare ad assicurarvi per il puro processo di risparmio nel piano di previdenza WO20 (continuazione facoltativa dell'assicurazione senza prestazioni di rischio).
- In alternativa si può stipulare un piano di previdenza WG20 (continuazione facoltativa della previdenza complessiva dal 2020) presso la Fondazione istituto collettore LPP. Se optate per questa soluzione, potete chiedere l'esonero dalla previdenza professionale obbligatoria per persone disoccupate presso la Fondazione istituto collettore LPP (vedi punto 7).
- Oppure si può continuare ad assicurare l'intera previdenza con o senza contributi di risparmio tramite il piano di previdenza ANWG (continuazione facoltativa della previdenza secondo l'art. 47a LPP con contributi di risparmio) o il piano di previdenza ANWR (continuazione facoltativa della previdenza secondo l'art. 47a LPP senza contributi di risparmio). Tuttavia potete essere assicurati in questi piani solo se eravate già assicurati nel piano di previdenza AN (previdenza obbligatoria per dipendenti) presso la Fondazione istituto collettore e soddisfate certi requisiti (compimento dei 58 anni e disdetta da parte del datore di lavoro).

Inviateci i vostri documenti di richiesta al più tardi entro tre mesi dopo l'uscita dalla previdenza professionale obbligatoria.

A questo proposito rimandiamo al nostro opuscolo «LPP Previdenza professionale per i dipendenti».

Trovate l'opuscolo, le Disposizioni generali del regolamento di previdenza, i piani di previdenza e i moduli d'iscrizione sul nostro sito aeis.ch.

G. Invalidità

10. Ricevo delle prestazioni se divento invalido in qualità di persona disoccupata?

In caso di invalidità e se percepite una rendita dall'AI, avete diritto a prestazioni di rendita presso la Fondazione istituto collettore LPP nel quadro dell'assicurazione di rischio obbligatoria per disoccupati.

11. A quanto ammonta la rendita di invalidità?

L'ammontare della rendita si calcola sull'avere di vecchiaia accumulato all'inizio dell'assicurazione e sugli accrediti di vecchiaia senza interessi da erogare in futuro fino all'età di riferimento.

L'ammontare della rendita d'invalidità corrisponde alla seguente quota percentuale di una rendita d'invalidità completa, a seconda del grado d'invalidità determinante:

Grado d'invalidità determinante	Quota percentuale della rendita
0 – 39 %	0.0 %
40 %	25.0 %
41 %	27.5 %
42 %	30.0 %
43 %	32.5 %
44 %	35.0 %
45 %	37.5 %
46 %	40.0 %
47 %	42.5 %
48 %	45.0 %
49 %	47.5 %
50 % – 69 %	La quota percentuale della rendita corrisponde al grado d'invalidità determinante
70 % – 100 %	100 %

L'esempio di seguito ha solo scopo illustrativo. Si precisa che l'ammontare della rendita differisce in base al caso specifico e deve sempre essere calcolato individualmente.

Esempio di calcolo:

Uomo, anno di nascita 1972

Inizio della disoccupazione resp. dell'assicurazione di rischio per disoccupati	2025
Avere di vecchiaia accumulato ai sensi della LPP al momento dell'adesione all'assicurazione di rischio per disoccupati	CHF 250'000
Indennità di disoccupazione assicurata, stimata a un anno	CHF 50'000
Età al momento dell'adesione all'assicurazione di rischio per disoccupati	53
Futuri accrediti di vecchiaia senza interessi (art. 16 LPP)	
– $(50'000 \times 15\%) \times 2 = 15'000$	
– $(50'000 \times 18\%) \times 10 = 90'000$	
Total	CHF 105'000
Avere di vecchiaia determinante per il calcolo	
250'000 + 105'000	CHF 355'000
Moltiplicato per l'aliquota di conversione del 6.8 %	CHF 24'140
La rendita di invalidità annua ammonta a	CHF 24'140

12. Per quanto tempo ricevo la rendita di invalidità?

Il diritto alla rendita di invalidità dall'assicurazione di rischio obbligatoria per disoccupati inizia contemporaneamente alla rendita di invalidità AI e si estingue quando la persona invalida raggiunge l'età di riferimento, muore o se decade il diritto alla rendita di invalidità dell'AI.

Le donne nate dal 1960 al 1964 devono osservare la regolamentazione transitoria concernente l'età di riferimento riportata a pagina 6, punto I.c.

13. Per quanto tempo vengono pagate le rendite per figli di invalidi e a quanto ammontano?

Non appena viene accordata una rendita dall'Assicurazione federale per l'invalidità (AI) potete presentare richiesta per prestazioni di invalidità dalla previdenza professionale. Si prega di ricordare che una rendita di invalidità ovvero per figli di invalidi dalla previdenza professionale è esigibile solo se previsto dal vostro piano di previdenza.

I pagamenti iniziano e terminano con il percepimento della rendita di invalidità. La rendita per figli di invalidi ammonta al 20 % della rendita di invalidità.

14. Può accadere che le prestazioni vengano ridotte in caso di invalidità?

Ai sensi delle normative vigenti, le prestazioni dalle diverse assicurazioni sociali non devono superare complessivamente il 90 % del reddito presumibilmente perso a causa dell'incapacità al lavoro. In caso contrario le prestazioni della previdenza professionale vengono ridotte in misura corrispondente.

15. Come devo procedere se sono diventato invalido?

In questo caso siete pregati di inviare alla Fondazione istituto collettore LPP i seguenti documenti:

- modulo «Richiesta delle prestazioni di invalidità AD» interamente compilato e firmato
- coordinate bancarie (incl. codici IBAN e SWIFT) con nome ed esatto indirizzo della/del titolare del conto
- copia/e degli estratti aggiornati dei vostri conti e/o delle vostre polizze di libero passaggio
- copia dell'ultimo certificato di previdenza LPP prima della vostra adesione all'assicurazione di rischio obbligatoria per disoccupati
- copia della decisione AI
- copie dei conteggi delle assicurazioni (AI, assicurazione contro gli infortuni, assicurazione militare)
- se avete figli di età superiore ai 18 anni e ancora in formazione: certificato di studio o decisione dell'AI
- copia del libretto di famiglia o degli atti di nascita dei figli

Il modulo è disponibile sul nostro sito aeis.ch.

H. Caso di decesso

16. Quali prestazioni ricevono i miei superstiti in caso di mio decesso in qualità di persona disoccupata?

Se prima del vostro decesso percepite indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione o avevate diritto a una rendita di invalidità dell'assicurazione di rischio obbligatoria per disoccupati, i vostri superstiti hanno diritto alle prestazioni di rendita della Fondazione istituto collettore LPP.

In questo caso vengono pagate le seguenti prestazioni per i superstiti.

- rendita per coniugi alla/al coniuge superstiti oppure
- rendita per coniugi alla/al partner in unione domestica registrata superstiti oppure
- rendita per coniugi alle persone divorziate superstiti oppure

- rendita per coniugi alle/ai partner di precedenti unioni domestiche registrate con scioglimento passato in giudicato dell'unione domestica registrata
- rendite per orfani ai figli

17. A quanto ammontano le prestazioni per i superstiti?

L'ammontare della rendita si calcola sull'avere di vecchiaia accumulato all'inizio dell'assicurazione e sugli accrediti di vecchiaia senza interessi da erogare in futuro fino all'età di riferimento.

L'esempio di seguito ha solo scopo illustrativo. Si precisa che l'ammontare della rendita differisce in base al caso specifico e deve sempre essere calcolato individualmente.

Esempio di calcolo:

La rendita per coniugi ammonta al 60 % della rendita di invalidità, la rendita per orfani al 20 % della rendita di invalidità per ciascun figlio. Prendete l'esempio del punto 12 sopra

La rendita di invalidità annua ammonta in quell'esempio a	CHF 24'140
Di cui il 60 % per la rendita per coniugi 60 % di 24'140	CHF 14'484
Di cui il 20 % per la rendita per orfani 20 % di 24'140	CHF 4'828

18. Per quanto tempo viene pagata la rendita per coniugi e a quanto ammonta?

Il versamento della rendita per coniugi termina con il nuovo matrimonio o con il decesso dei beneficiari. Ammonta al 60 % della rendita di invalidità.

19. Per quanto tempo vengono pagate le rendite per orfani e a quanto ammontano?

I figli della persona deceduta percepiscono la rendita per orfani fino al 18° anno di età oppure (se sono ancora in formazione) fino al 25° anno di età. La rendita per orfani ammonta al 20 % della rendita di invalidità.

20. Può accadere che le prestazioni per i superstiti vengano ridotte?

Ai sensi delle normative vigenti, le prestazioni dalle diverse assicurazioni sociali non devono superare complessivamente il 90 % del reddito presumibilmente perso a causa del decesso. In caso contrario le prestazioni della previdenza professionale vengono ridotte in misura corrispondente.

21. Come devono procedere i superstiti dopo il decesso della persona disoccupata?

In questo caso i superstiti inviano alla Fondazione istituto collettore LPP i seguenti documenti:

- modulo «Richiesta di prestazioni per superstiti» interamente compilato e firmato con indicazioni dei dati per il pagamento (coordinate bancarie incl. codici IBAN e SWIFT) e l'obbligo di imposta alla fonte
- certificato medico attestante la causa del decesso
- copia dell'atto di morte e del certificato d'eredità resp. dell'elenco degli eredi
- copia del libretto di famiglia resp. del certificato di unione domestica aggiornato
- copia dell'ultimo certificato personale (certificato di previdenza LPP) prima dell'adesione all'assicurazione di rischio obbligatoria per disoccupati
- se la persona deceduta aveva figli di età superiore ai 18 anni e ancora in formazione: certificato di formazione o decisione dell'AI

- copia della decisione AVS (per prestazioni per superstiti)
- in caso di obbligo di prestazione: copia della decisione dell'assicuratore contro gli infortuni risp. militare
- Per aventi diritto del precedente matrimonio o della precedente unione domestica registrata: copia della sentenza di divorzio risp. di scioglimento dell'unione domestica registrata

Il modulo è disponibile sul nostro sito aeis.ch.

I. Pagamenti delle rendite

22. Cosa devo sapere in relazione ai pagamenti delle rendite?

Le rendite vengono pagate mensilmente (all'inizio del mese).

Necessitiamo di ricevere da voi i seguenti dati (anche se avete trasferito il vostro domicilio all'estero in qualità di beneficiario di rendita):

- le coordinate bancarie aggiornate (incl. codici IBAN e SWIFT) del conto intestato a vostro nome
- il vostro indirizzo aggiornato

Vi preghiamo di comunicarci tempestivamente per iscritto eventuali modifiche delle vostre coordinate bancarie o del vostro indirizzo in modo da evitare interruzioni nel pagamento delle rendite.

Precisiamo alle persone beneficiarie di rendita domiciliate all'estero che possiamo pagare rendite all'estero solo se conosciamo i dati precisi e completi della persona avente diritto. Se questi dati non sono corretti e pertanto non possiamo effettuare i bonifici, il pagamento viene effettuato su un conto della persona interessata in Svizzera, se ci è stato comunicato.

J. Liquidazione in capitale

23. Quando viene effettuata una liquidazione in capitale al posto di una rendita?

Anziché la rendita corrispondente viene effettuata una liquidazione in capitale se:

- la rendita di invalidità è inferiore al 10 % della rendita minima AVS,
- la rendita per il coniuge è inferiore al 6 % della rendita minima AVS e
- la rendita per orfani e figli di invalidi è inferiore al 2 % della rendita minima AVS.

24. Quali conseguenze ha il pagamento di una liquidazione in capitale?

Con la liquidazione in capitale decade ogni altro diritto nei confronti della Fondazione istituto collettore LPP.

K. Procure

25. Di cosa necessita la Fondazione istituto collettore LPP per poter rivelare informazioni a terzi?

In questo caso necessitiamo di una procura (per informazioni) scritta con la vostra firma dalla quale si evinca che possiamo rivelare informazioni. Per mezzo di questa procura ci autorizzate a fornire alla vostra mandataria o al vostro mandatario informazioni per iscritto e a consentire di visionare atti, ad esempio a stampare il vostro dossier e a recapitarlo alla persona da voi nominata. Questa procura non autorizza la mandataria o il mandatario a eseguire atti legalmente validi per vostro conto.

Si prega di comprendere che non possiamo fornire informazioni telefoniche, salvo laddove si tratti di informazioni di carattere generico.

26. Di cosa necessita la Fondazione istituto collettore LPP per consentire a un terzo di rappresentarmi legalmente?

In questo caso necessitiamo di una procura (generale) scritta con la vostra firma dalla quale si evinca che la persona da voi incaricata può eseguire tutti gli atti eseguibili nel quadro di una rappresentanza legale per vostro conto.

Un eventuale tutore deve altresì inviarci una copia della sua nomina, ossia l'atto di nomina.

L. Collaborazione con altre organizzazioni

27. Come fanno l'AI, l'AVS o un istituto di previdenza a sapere se la Fondazione istituto collettore LPP paga prestazioni a una persona assicurata?

Questi istituti ci comunicano quanto segue sulla persona assicurata:

- Cognome e nome
- Data di nascita
- Numero AVS
- Indirizzo

Noi verificheremo i dati e informeremo l'AI, l'AVS o l'istituto di previdenza in merito alle prestazioni percepite presso di noi.

28. Come fanno le casse di disoccupazione a calcolare i contributi LPP per prestazioni di insolvenza?

Le casse di disoccupazione possono calcolare autonomamente i contributi. Al riguardo, potete utilizzare il «Calcolatore della previdenza» che si trova sul nostro sito web [aeis.ch](#). Tuttavia potete anche consegnare alla Fondazione istituto collettore LPP la domanda d'indennità per insolvenza disponibile sui suoi sistemi. Li utilizzeremo per calcolare i contributi e vi invieremo il conteggio entro 10 giorni.

Contatti

Stiftung Auffangeeinrichtung BVG

Standort Deutschschweiz

Elias-Canetti-Strasse 2

8050 Zürich

T +41 41 799 75 75

Fondation institution suppléative LPP

Agence Suisse romande

Boulevard de Grancy 39

1006 Lausanne

T +41 21 340 63 33

Fondazione istituto collettore LPP

Agenzia Svizzera italiana

Viale Stazione 36

6501 Bellinzona

T +41 91 610 24 24

aeis.ch

Per ragioni organizzative non teniamo alcuna corrispondenza via e-mail. Tenete a portata di mano il numero AVS quando ci contattate telefonicamente. In questo modo potremo fornirvi una consulenza efficiente.

Compliance

La Fondazione istituto collettore LPP si muove in un contesto normativo molto esigente e delicato. I requisiti giuridici a cui gli istituti di previdenza professionale devono sottostare aumentano costantemente.

Come pure le esigenze etiche della società. L'obiettivo principale è la tutela degli interessi delle persone assicurate e beneficiarie di rendite nell'ambito della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Per noi è normale rispettare e attenerci alle leggi e alle prescrizioni.

Applichiamo le disposizioni di legge basandoci sulle istruzioni e sulle direttive interne. Le nostre collaboratrici e i nostri collaboratori si sono impegnati, anche per contratto, ad osservare le disposizioni d'integrità e di lealtà, a tenere conto della protezione dei dati e a dare la massima priorità al corretto svolgimento dell'attività.

Organizzazioni partner

Qui trovate indicazioni e link dei nostri partner, che saranno lieti di assistervi.

Segreteria di Stato dell'economia (SECO)

Sul sito web della SECO sono pubblicate informazioni sulle questioni cruciali della politica economica svizzera.

seco.admin.ch

Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)

Il sito web dell'UFAS contiene ampie informazioni sulle assicurazioni sociali svizzere.

bsv.admin.ch

Ufficio centrale del 2° pilastro

L'Ufficio centrale del 2° pilastro è l'interlocutore di riferimento per persone alla ricerca di averi di libero passaggio. La ricerca degli averi di previdenza dev'essere effettuata sul sito web del Fondo di garanzia LPP.

sfbvg.ch

Organismo di collegamento

Se i lavoratori dipendenti lasciano definitivamente la Svizzera per stabilirsi in un paese UE/AELS richiedendo il pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio potete rivolgervi all'organismo di collegamento per accertare l'obbligo di assicurazione sociale nel nuovo domicilio. Per quanto riguarda il contatto relativo al pagamento in contanti dopo il trasferimento all'estero, potete trovare le informazioni sul sito web del Fondo di Garanzia LPP.

sfbvg.ch

Organismo di vigilanza

Commissione di alta vigilanza (CAV)

La Fondazione istituto collettore LPP è sottoposta alla vigilanza della CAV.

oak-bv.admin.ch

Impressum

Pubblicazione e contenuto: Fondazione istituto collettore LPP (AEIS)

Edizione: gennaio 2026